

**DELIBERAZIONE 9 DICEMBRE 2025**

**539/2025/R/EFR**

**RITIRO DELL'ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI  
REALIZZATI AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE PROGRAMMI E  
INCENTIVI FINANZIARI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA  
ENERGETICA 30 OTTOBRE 2025 E ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO CENTRALE  
UFFICIALE (RCU)**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1365<sup>a</sup> riunione del 9 dicembre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi della legge 18 novembre 2025, n. 173;
- ritenuto il presente provvedimento atto indifferibile e urgente.

**VISTI:**

- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018 (di seguito: direttiva (UE) 2018/2001);
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023;
- il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2018;
- il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 (di seguito: regolamento (UE) 2021/1060);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 (di seguito: decreto-legge 124/23);
- il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 (di seguito: decreto-legge 60/24);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (di seguito: decreto legislativo 88/11);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;

- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) trasmesso dal Governo al Parlamento il 25 aprile 2021;
- il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato a dicembre 2019;
- il Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”, approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 final del 29 novembre 2022 come modificato con decisione della Commissione europea C(2024) 7214 final, del 14 ottobre 2024 (di seguito: PN RIC 2021-2027);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 24 dicembre 2014 (di seguito: decreto ministeriale 24 dicembre 2014);
- il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica 8 agosto 2023, n. 261 (di seguito: decreto ministeriale 8 agosto 2023);
- il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, di concerto con il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, 8 ottobre 2024, n. 341 (di seguito: decreto interministeriale 8 ottobre 2024);
- il decreto del Capo del Dipartimento Energia del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica 27 maggio 2024 (di seguito: decreto direttoriale 27 maggio 2024);
- il decreto del Direttore Generale Programmi e Incentivi Finanziari del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica n. 424 del 30 ottobre 2025 (di seguito: decreto direttoriale 30 ottobre 2025);
- il decreto del Direttore Generale Programmi e Incentivi Finanziari del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica n. 468 del 19 novembre 2025 (di seguito: decreto direttoriale 19 novembre 2025);
- la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2007, 280/07 (di seguito: deliberazione 280/07), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 9 marzo 2017, 128/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 128/2017/R/eel), e il relativo Allegato A e il relativo Allegato B;
- la deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel e il relativo Allegato A nella versione 4 approvata con la deliberazione dell’Autorità 3 giugno 2025, 227/2025/R/eel;

- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/eel, e il relativo Allegato A, il relativo Allegato B (di seguito: Testo Integrato Misura Elettrica o TIME) e il relativo Allegato C;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Prestazioni Patrimoniali Imposte o TIPPI);
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2024, 252/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 252/2024/R/eel).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 60/24 prevede che *“Al fine di sostenere lo sviluppo e la crescita economica, la competitività territoriale, l'attrazione di nuovi investimenti, nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027» (PN RIC 2021-2027), con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per la selezione di investimenti nel territorio delle predette regioni, finalizzati:*
  - a) *nelle aree industriali, produttive e artigianali localizzate nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, anche termica, destinata all'autoconsumo delle imprese, anche in abbinamento a sistemi di accumulo di piccola e media taglia;*
  - b) *all'incremento del grado di capacità della rete di distribuzione e di trasmissione di accogliere quote crescenti di energia da fonte rinnovabile, nonché allo sviluppo di sistemi di stoccaggio intelligenti.”;*
- l'articolo 33, comma 4, del decreto-legge 60/24 prevede, tra l'altro, che, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi previsti dal medesimo articolo 33, il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR possano sottoscrivere contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 88/11 coordinati dalla Struttura di missione ZES (Zona Economica Speciale) di cui all'articolo 10 del decreto-legge 124/23;
- il decreto interministeriale 8 ottobre 2024, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 60/24, individua i criteri per la selezione di investimenti, nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, finalizzati:
  - a) nelle aree industriali, produttive e artigianali localizzate nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, alla produzione di energia da fonti

rinnovabili, anche termica, destinata all'autoconsumo delle imprese, anche in abbinamento a sistemi di accumulo di piccola e media taglia;

- b) all'incremento del grado di capacità della rete di distribuzione e di trasmissione di accogliere quote crescenti di energia da fonte rinnovabile, nonché allo sviluppo dei sistemi di stoccaggio intelligenti;
- l'articolo 2, comma 1, del decreto interministeriale 8 ottobre 2024 individua le risorse finanziarie per la realizzazione degli investimenti precedentemente descritti;
- il decreto direttoriale 30 ottobre 2025, in attuazione del decreto interministeriale 8 ottobre 2024, ha approvato l'“Avviso pubblico per la selezione di progetti per l'autoproduzione di energia da FER” (di seguito: Avviso progetti autoproduzione).
- l'articolo 2 del decreto direttoriale 30 ottobre 2025:
  - al comma 1 prevede che l'Avviso progetti autoproduzione “è finalizzato alla selezione di progetti di investimento che prevedono l'installazione di impianti fotovoltaici e/o termo-fotovoltaici per autoconsumo immediato e, eventualmente, differito attraverso l'installazione di correlati sistemi di stoccaggio elettrochimico dell'energia elettrica, in attuazione di quanto previsto dall'Obiettivo specifico RSO2.2 “Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti” e dalla linea di Azione 2.2.1 “Sviluppo della produzione di energia elettrica da FER” del PN RIC 2021-2027, sulla base di una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria, anche tenuto conto dei principi orizzontali di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/1060, ivi inclusi i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.”;
  - al comma 2 prevede che l'Avviso progetti autoproduzione “stabilisce la dotazione finanziaria, l'ambito territoriale di riferimento, i progetti ammissibili, i costi ammissibili e le agevolazioni concedibili nonché la procedura e le tempistiche per la presentazione delle domande di agevolazione, i criteri di valutazione delle proposte progettuali ai fini della definizione dell'ordine di accesso all'istruttoria, le modalità per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni, gli obblighi in capo al Soggetto beneficiario, le cause di revoca delle agevolazioni concesse e altri elementi utili per l'attuazione dei progetti di investimento.”;
- l'articolo 6, comma 3, del decreto direttoriale 30 ottobre 2025 prevede che, ai fini dell'ammissibilità, ogni progetto di investimento deve:
  - “riguardare una sola unità produttiva, localizzata in aree industriali, produttive o artigianali dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 (cinquemila) abitanti delle regioni meno sviluppate, che risulti nella piena disponibilità del soggetto proponente alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Il soggetto proponente deve inoltre essere titolare, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, dell'utenza in prelievo a cui sarà allacciato l'impianto oggetto di domanda di agevolazione” (lettera a));

- *“prevedere che l’energia prodotta sia destinata all’autoconsumo dell’unità produttiva. L’eventuale energia eccedentaria non accumulata deve essere ceduta gratuitamente dal Soggetto beneficiario al GSE per 20 (venti) anni ai sensi della Delibera ARERA 280/2007, previa sottoscrizione di apposito contratto per il ritiro dell’energia elettrica. Il controvalore economico dell’energia ritirata, nettizzato del costo di cui al D.M. 24 dicembre 2014 (c.d. “D.M. Tariffe”) è destinato ad alimentare il Fondo nazionale reddito energetico istituito con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 261 dell’8 agosto 2023. Le modalità e i termini di cessione sono stabiliti nelle Regole Operative di cui all’articolo 20, comma 8 del presente Avviso” (lettera c));*
- l’articolo 9, comma 1, del decreto direttoriale 30 ottobre 2025 prevede che *“Le domande di agevolazione devono essere presentate, pena l’invalidità e l’improcedibilità, in via esclusivamente telematica utilizzando la piattaforma informatica disponibile al link che sarà pubblicato nella pagina dedicata alla misura nel sito web del GSE, a decorrere dalle ore 10:00 del giorno 03/12/2025 e fino alle ore 10:00 del giorno 03/03/2026. Ulteriori indicazioni in merito alle modalità di presentazione della domanda di agevolazione, nonché i format da utilizzare per le DSAN e per la relazione tecnica di cui al comma 2, verranno forniti nell’ambito delle Regole Operative di cui all’articolo 20, comma 8 del presente Avviso.”;*
- l’articolo 11, comma 1, lettera r), del decreto direttoriale 30 ottobre 2025 prevede che il soggetto beneficiario degli incentivi previsti dall’Avviso progetti autoproduzione è tenuto a *“sottoscrivere il contratto per il ritiro dell’energia elettrica di cui all’articolo 6, comma 3, lettera c) del presente Avviso, secondo le modalità e le tempistiche definite dalle Regole Operative di cui all’articolo 20, comma 8, del presente Avviso”;*
- l’articolo 12, comma 4, del decreto direttoriale 30 ottobre 2025 prevede che *“Per poter accedere all’erogazione del primo SAL [stato avanzamento lavori, NdR], il Soggetto beneficiario dovrà necessariamente aver avviato l’iter di connessione dell’impianto dando evidenza al GSE:*
  - a) *del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva e della registrazione dell’impianto sul sistema GAUDI di Terna validata dal gestore di rete in caso di “iter ordinario di connessione degli impianti”;*
  - b) *dell’invio della Parte I del Modello Unico in caso di “iter semplificato di connessione degli impianti”.”;*
- l’articolo 20, comma 2, del decreto direttoriale 30 ottobre 2025 prevede che *“Con successivo provvedimento, da emanarsi entro 15 giorni dall’apertura dello sportello di cui all’articolo 9, comma 1 del presente Avviso, l’ARERA definisce le modalità con cui il GSE destina i proventi dell’energia ritirata dagli impianti finanziati a valere sulla misura agevolativa di cui al presente Avviso al Fondo nazionale reddito energetico istituito con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 261 dell’8 agosto 2023. All’interno del medesimo provvedimento sono definite le modalità di accesso del GSE al sistema GAUDI’ di Terna e le disposizioni necessarie affinché Acquirente Unico, in qualità di Gestore del Sistema Informativo*

*Integrato, renda disponibile al GSE i dati costituenti il Registro Centrale Ufficiale (RCU).”;*

- l’articolo 20, comma 8, del decreto direttoriale 30 ottobre 2025 prevede che “*Con successivo decreto del MASE DG PIF sono approvate le Regole Operative della misura di cui al presente Avviso, le quali individuano, oltre agli aspetti a cui il presente Avviso rimanda, ogni ulteriore elemento utile per l’attuazione della misura. Entro il termine di cui all’articolo 9, comma 1, previa approvazione da parte del MASE DG PIF, il GSE renderà disponibili, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale:*
- a) *lo schema-tipo della richiesta di erogazione dell’agevolazione correlato allo stato di stato di avanzamento lavori (SAL) di cui all’articolo 12, comma 1, per le fasi di acconto e/o saldo;*
- b) *lo schema-tipo della richiesta di erogazione in acconto dell’agevolazione previsto all’articolo 12, comma 2.”;*
- il decreto direttoriale 19 novembre 2025, ai sensi dell’articolo 20, comma 8, del decreto direttoriale 30 ottobre 2025, ha approvato le Regole Operative redatte dal GSE per l’attuazione della suddetta misura agevolativa; nelle predette Regole Operative è stato previsto che il soggetto beneficiario degli incentivi previsti dall’Avviso progetti autoproduzione possa esercitare il diritto di recesso anticipato dal contratto di cessione dell’energia elettrica eccedente al GSE previo pagamento al GSE di una penale a titolo di “compensazione” dei mancati introiti per la vendita dell’energia elettrica non autoconsumata nel periodo di obbligo di cessione al GSE di 20 anni.

**CONSIDERATO, ANCHE, CHE:**

- il decreto ministeriale 8 agosto 2023 ha istituito il Fondo nazionale reddito energetico (di seguito anche: Fondo) destinato a finanziare, mediante un contributo in conto capitale a fondo perduto, la realizzazione di impianti fotovoltaici in assetto di autoconsumo a servizio di unità immobiliari di tipo residenziale nella disponibilità di nuclei familiari in condizione di disagio economico. Il medesimo decreto ministeriale 8 agosto 2023 disciplina le modalità di funzionamento del Fondo, i requisiti degli interventi e dei soggetti beneficiari e le modalità di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni economiche;
- l’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 agosto 2023 affida al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito anche: GSE) la gestione delle attività necessarie all’operatività del Fondo e ne individua le prestazioni e le attività da svolgere;
- per quanto precedentemente descritto, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del decreto-legge 60/24, gli impianti fotovoltaici selezionati a seguito della partecipazione alle procedure di cui all’Avviso progetti autoproduzione sono parte di un Sistema Semplice di Produzione e Consumo (SSPC) sotteso al punto di connessione di unità di consumo;
- per effetto delle medesime disposizioni normative, l’energia elettrica immessa in rete dagli impianti fotovoltaici selezionati a seguito della partecipazione alle procedure

di cui all’Avviso progetti autoproduzione alimentato dalle risorse di cui al Fondo è ritirata dal GSE per venti anni ed è collocata dal medesimo GSE nel Mercato Elettrico secondo quanto previsto per il regime di ritiro dedicato disciplinato dalla deliberazione 280/07 e dal relativo Allegato A; il GSE, in relazione a tali impianti fotovoltaici, assume la qualifica di *Balance Responsible Party* (di seguito: BRP) in immissione per una durata di venti anni;

- inoltre, il GSE versa nel Fondo le risorse derivanti dal controvalore economico associato al ritiro dell’energia elettrica immessa in rete di cui al precedente punto, al netto dei corrispettivi di cui al decreto ministeriale 24 dicembre 2014 (a copertura dei costi amministrativi del GSE), per una durata di venti anni;
- la valorizzazione, da parte del GSE e secondo la disciplina regolatoria di cui alla deliberazione 280/07 e al relativo Allegato A, dell’energia elettrica immessa in rete, afferente agli impianti fotovoltaici selezionati a seguito della partecipazione alle procedure di cui all’Avviso progetti autoproduzione, da devolvere al Fondo, non introduce, pertanto, ulteriori oneri a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- le disposizioni normative previste dall’articolo 33, comma 1, del decreto-legge 60/24, dal decreto interministeriale 8 ottobre 2024 e dal decreto direttoriale 30 ottobre 2025, per quanto riguarda la cessione al GSE dell’energia elettrica immessa e la relativa remunerazione nonché il ruolo assegnato all’Autorità, sono analoghe alle disposizioni normative previste dal decreto ministeriale 8 agosto 2023 e dal decreto direttoriale 27 maggio 2024;
- l’Autorità aveva dato attuazione alle disposizioni normative previste dal decreto ministeriale 8 agosto 2023 e dal decreto direttoriale 27 maggio 2024, per quanto di propria competenza, con la deliberazione 252/2024/R/eel; più in dettaglio, con tale deliberazione, l’Autorità aveva definito le modalità di ritiro dell’energia elettrica immessa in rete dagli impianti fotovoltaici incentivati tramite le medesime disposizioni normative e aveva disciplinato le modalità di accesso ai dati del Registro Centrale Ufficiale (RCU) gestito dall’Acquirente Unico S.p.A. (di seguito anche: Acquirente Unico), in qualità di Gestore del Sistema Informativo Integrato (SII).

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario dare attuazione alle previsioni del decreto direttoriale 30 ottobre 2025, per quanto di competenza dell’Autorità e in particolare:
  - esplicitare che il GSE ritiri per venti anni, a decorrere dalla data di entrata in esercizio, l’energia elettrica immessa in rete dagli impianti fotovoltaici selezionati a seguito della partecipazione alle procedure di cui all’Avviso progetti autoproduzione, assuma la qualifica di BRP in immissione per tali impianti di produzione e collochi l’energia elettrica immessa in rete nel Mercato

Elettrico, secondo quanto previsto per il regime di ritiro dedicato disciplinato dalla deliberazione 280/07 e dal relativo Allegato A;

- precisare che, per effetto delle disposizioni previste dal decreto direttoriale 30 ottobre 2025, il GSE versi al Fondo gli importi riscossi a titolo di penale nei casi di avvenuto recesso anticipato dal contratto stipulato tra il soggetto beneficiario delle agevolazioni a valere sulle risorse del PN RIC 2021-2027 e il GSE, come previsti nelle *“Regole Operative misura PN RIC - Azione 2.2.1 “Sviluppo della produzione di energia elettrica da FER”* approvate con decreto direttoriale 19 novembre 2025, nonché, in relazione all’energia elettrica immessa in rete dagli impianti fotovoltaici selezionati a seguito della partecipazione alle procedure di cui all’Avviso progetti autoproduzione, la somma algebrica tra:
  - o i proventi derivanti al GSE dalla valorizzazione di tale energia elettrica nel Mercato Elettrico al prezzo zonale quartorario secondo quanto previsto dall’articolo 6 dell’Allegato A alla deliberazione 280/07;
  - o gli eventuali maggiori oneri o ricavi che dovessero derivare al GSE dalla partecipazione al Mercato Infragiornaliero secondo quanto previsto dall’articolo 9 dell’Allegato A alla deliberazione 280/07;
  - o i corrispettivi di sbilanciamento in capo al GSE come ripartiti secondo quanto previsto dall’articolo 8 dell’Allegato A alla deliberazione 280/07;
  - o i corrispettivi, assunti con segno negativo, previsti dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014 per il ritiro dedicato a copertura dei costi amministrativi sostenuti dal GSE;
- definire le modalità con le quali Acquirente Unico, in qualità di Gestore del SII, renda disponibili al GSE i dati costituenti il RCU necessari per la verifica, in fase di istanza, dei requisiti previsti dall’articolo 6 del decreto direttoriale 30 ottobre 2025, nonché per le azioni di monitoraggio poste in capo al GSE dal medesimo decreto direttoriale 30 ottobre 2025;
- ai fini della collocazione sul mercato, da parte del GSE, dell’energia immessa in rete dagli impianti di produzione selezionati a seguito della partecipazione alle procedure di cui all’Avviso progetti autoproduzione e della gestione delle partite economiche associate, sia altresì opportuno:
  - definire le modalità per la messa a disposizione del GSE dei dati di misura dell’energia elettrica immessa in rete da parte dei soggetti responsabili, ai sensi del TIME, delle operazioni di gestione dei dati di misura e delle operazioni di natura commerciale dell’energia elettrica immessa in rete;
  - prevedere che Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) definisca le modalità operative secondo cui le unità di produzione (UP) afferenti ai medesimi impianti di produzione siano ricomprese nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE per un periodo di venti anni decorrenti dalla data in entrata in esercizio dei medesimi impianti di produzione;
- sia infine necessario definire le modalità attraverso cui il GSE debba rendicontare, ai sensi dell’articolo 12, comma 12.1, del TIPPI, nonché per le finalità di cui all’Allegato A alla deliberazione 128/2017/R/eel, le partite economiche correlate al

regime di ritiro dedicato, dando separata evidenza alle risorse economiche destinate ad alimentare il Fondo;

- non sottoporre, ai sensi dell'articolo 1, comma 1.3, dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, il presente provvedimento a consultazione in quanto avente contenuto vincolato dalle disposizioni previste dal decreto direttoriale 30 ottobre 2025; inoltre, le disposizioni di cui al presente provvedimento sono analoghe a quelle di cui alla deliberazione 252/2024/R/eel, in attuazione del decreto ministeriale 8 agosto 2023 e del decreto direttoriale 27 maggio 2024.

**RITENUTO, INFINE, CHE:**

- il presente provvedimento sia indifferibile e urgente, in quanto atto di applicazione di disposizioni normative con tempistiche vincolanti; infatti, ai sensi del decreto direttoriale 30 ottobre 2025, i soggetti interessati devono presentare domanda al GSE a decorrere dal 3 dicembre 2025, per cui è opportuno che entro tale data siano consolidati anche gli aspetti regolatori di competenza dell'Autorità

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

*Modalità per la messa a disposizione del GSE dei dati costituenti il Registro Centrale Ufficiale (RCU)*

- 1.1 Acquirente Unico, sentito il GSE, definisce, con riferimento ai punti di prelievo per i quali è stata fatta richiesta di partecipazione, ai sensi del decreto direttoriale 30 ottobre 2025, alle procedure di cui all'Avviso progetti autoproduzione, le modalità per la messa a disposizione al medesimo GSE dei dati costituenti il Registro Centrale Ufficiale (RCU) necessari per la verifica, in fase di istanza, dei requisiti previsti dall'articolo 6 del decreto direttoriale 30 ottobre 2025, nonché per le azioni di monitoraggio in capo al GSE previste dal medesimo decreto direttoriale 30 ottobre 2025.

### **Articolo 2**

*Ruolo del GSE ai fini della vendita dell'energia elettrica immessa in rete*

- 2.1 Il GSE ritira per 20 (venti) anni, a decorrere dalla data di entrata in esercizio, l'energia elettrica immessa in rete dagli impianti di produzione selezionati a seguito della partecipazione alle procedure di cui all'Avviso progetti autoproduzione; allo scopo assume la qualifica di BRP in immissione per tali impianti di produzione e colloca l'energia elettrica immessa in rete nel Mercato Elettrico, secondo quanto previsto per il regime di ritiro dedicato disciplinato dalla deliberazione 280/07 e dal relativo Allegato A.

- 2.2 Il GSE versa al Fondo nazionale reddito energetico istituito ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2023:
- a) gli importi riscossi a titolo di penale nei casi di avvenuto recesso anticipato dal contratto stipulato tra il soggetto beneficiario delle agevolazioni a valere sulle risorse del PN RIC 2021-2027 e il GSE, come previsti nelle *“Regole Operative misura PN RIC - Azione 2.2.1 “Sviluppo della produzione di energia elettrica da FER”* approvate con decreto direttoriale 19 novembre 2025;
  - b) la somma algebrica tra:
    - i. i proventi derivanti al GSE dalla valorizzazione di tale energia elettrica nel Mercato Elettrico al prezzo zonale quartorario secondo quanto previsto dall’articolo 6 dell’Allegato A alla deliberazione 280/07;
    - ii. gli eventuali maggiori oneri o ricavi che dovessero derivare al GSE dalla partecipazione al Mercato Infragiornaliero secondo quanto previsto dall’articolo 9 dell’Allegato A alla deliberazione 280/07;
    - iii. i corrispettivi di sbilanciamento in capo al GSE come ripartiti secondo quanto previsto dall’articolo 8 dell’Allegato A alla deliberazione 280/07;
    - iv. i corrispettivi, assunti con segno negativo, previsti dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014 per il ritiro dedicato.

### **Articolo 3**

*Modalità per la messa a disposizione del GSE dei dati di misura dell’energia elettrica immessa in rete*

- 3.1 I soggetti responsabili, ai sensi del TIME, delle operazioni di gestione dei dati di misura e delle operazioni di natura commerciale dell’energia elettrica immessa in rete trasmettono al GSE i dati di misura dell’energia elettrica immessa in rete secondo quanto previsto dall’articolo 25 del TIME.

### **Articolo 4**

*Disposizioni ai fini della rendicontazione da parte del GSE delle partite economiche correlate alla gestione dell’energia elettrica immessa in rete e ceduta nel Mercato Elettrico*

- 4.1 Il GSE, nell’ambito della dichiarazione prevista dall’articolo 12, comma 12.5, del TIPPI, relativamente alle partite economiche di cui all’articolo 12, comma 12.1, lettera l), del medesimo TIPPI, fornisce separata evidenza delle partite economiche attinenti al ritiro dell’energia elettrica in attuazione del decreto direttoriale 30 ottobre 2025.
- 4.2 Al punto 1., lettera b), dell’Allegato A alla deliberazione 128/2017/R/eel, le parole “e della quantità di energia elettrica afferente alle agevolazioni economiche a carico del Fondo nazionale reddito energetico ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2023” sono sostituite con le seguenti parole: “della quantità di energia elettrica afferente alle agevolazioni economiche a carico del Fondo nazionale reddito energetico ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2023 e della quantità di energia elettrica afferente alle agevolazioni economiche previste per gli impianti di

produzione selezionati a seguito della partecipazione alle procedure di cui al decreto direttoriale 30 ottobre 2025”.

**Articolo 5**  
*Disposizioni finali*

- 5.1 Con riferimento agli impianti di produzione selezionati a seguito della partecipazione alle procedure di cui al decreto direttoriale 30 ottobre 2025, Terna S.p.A. definisce le modalità operative secondo cui le unità di produzione (UP) afferenti ai medesimi impianti di produzione siano ricomprese nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE per un periodo di 20 (venti) anni decorrenti dalla data in entrata in esercizio dei medesimi impianti di produzione.
- 5.2 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., a Cassa per i servizi energetici e ambientali e a Terna S.p.A..
- 5.3 Il presente provvedimento è pubblicato nel sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

9 dicembre 2025

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*